



NOTAIO
Rossella Maria
De Giorgio

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ZE.GI.RO. S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ZE.GI.RO. S.R.L."

Articolo 2 - La società ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria.

L'indirizzo della sede legale risulta dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp. att.c.c.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale al di fuori del Comune sopra indicato.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, unità locali, rappresentanze e recapiti, comunque denominati, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che

ALLEGATO
18751/8013
ATTOR.
di Repertorio





risulta dal Registro delle Imprese.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dal Registro delle Imprese, purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

Stefano Giuseppini Antonino
Anna Roberta

Luca De Nardis - Giuseppe De Nardis

Articolo 4 - La durata della società è fissata dalla data odierna al 31 Dicembre 2044 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei Soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 5 - La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in proprio che per conto o commissione di terzi, in Italia o anche all'estero, delle seguenti attività:

- impresa di costruzioni edili, stradali, fognature ed acquedotti; lavori di restauro di edifici monumentali, impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie e gas e loro manutenzione; impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione; segnaletica e sicu-



rezza stradale; lavori di manutenzione sistematica

dell'armamento; lavori di difesa e sistemazione idraulica; lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di smaltimento di rifiuti, centrali idrauliche, centrali termiche, impianti elettrici centrali, apparati vari, linee telefoniche ed opere connesse, carpenteria metallica, trivellazione e pozzi, lavori e scavi archeologici, opere speciali in cemento armato, impianti esterni di illuminazione, raccolta, smaltimento e scarico rifiuti solidi urbani; produzione di calcestruzzo e trasformazione di materiale inerte; nonché l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi; vendita di veicoli usati on line.

La società potrà svolgere attività di formazione professionale, ai sensi di legge.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere, in via strumentale e senza che ciò possa costituire oggetto prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari (esclusa la raccolta di risparmio) utili e/o necessarie. In dette operazioni sono espressamente inclusi il rilascio di avalli e



la prestazione di fidejussioni, nonché la costituzione di garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, purché attinenti all'oggetto sociale.

La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze e quote anche azionarie in altre imprese o Società costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purché senza finalità di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 5 Luglio 1991 n.197.

La Società, avendo sede nel mezzogiorno d'Italia, intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti ed emanande norme in materia.

TITOLO III

CAPITALE - FINANZIAMENTI - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato osservando le disposizioni di legge al riguardo, ivi compresa la possibilità di conferire anche ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica (beni in natura, prestazioni d'opera o di servizi, crediti).

La decisione di aumento del capitale sociale deter-

*Anna
Roberta*

Lucella Maria De Rosa



minerà a favore dei soci il diritto di opzione in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.


Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta (30) giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione deve essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R..

Articolo 7. -La società potrà ricevere finanziamenti dai soci senza limiti di sorta, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e tali finanziamenti devono intendersi sempre comunque effettuati a titolo gratuito e con il diritto al rimborso del solo valore nominale del finanziamento.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 8 - La partecipazione alla società è determinata in misura proporzionale al conferimento.



I diritti sociali ed il diritto di voto spettano
in misura proporzionale alla partecipazione posse-
duta.

Articolo 9 - Le quote di partecipazione sono libe-
ramente trasferibili, sia per atto tra vivi che mor-
tis causa, nel caso di trasferimento effettuato in
favore dei figli e /o dei genitori.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a terzi
è fatto obbligo ai soci di concedere agli altri so-
ci il diritto di prelazione per l'acquisto delle
quote.

A tale scopo il socio che intende cedere la pro-
pria quota di partecipazione a terzi deve comunica-
re la sua decisione agli altri soci con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli altri soci avranno diritto di prelazione per
l'acquisto delle quote di partecipazione in propor-
zione alla quota dagli stessi posseduta e dovranno
esercitare tale diritto entro trenta giorni dal ri-
cevimento della raccomandata.

Qualora il diritto di prelazione non venga eserci-
tato, in tutto o in parte, dagli aventi diritto, le
quote, o parti di quota non optate potranno essere
alienate agli altri soci a prescindere dall'entità
della partecipazione posseduta, o in mancanza, ven-

Leone Roberto
Leone Giuseppe Antonio

Leone Luigi De Rosa



dute a terzi.

Per quel che concerne il trasferimento mortis causa delle quote, il rapporto sociale continua con gli eredi legittimi del socio deceduto, i quali dovranno, al riguardo, nominare un rappresentante comune per i loro rapporti con la società. Nel caso che gli eredi legittimi non intendessero proseguire il rapporto sociale, la quota agli stessi spettante dovrà essere liquidata secondo le regole previste dall'art. 2473 del codice civile.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

TITOLO IV

RECESSO

Articolo 10 - Il diritto di recesso compete solo nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 11 - L'assemblea sarà convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di



quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo del-

l'adunanza a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio o di titolare che attribuisce il diritto di voto esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese e ad altri aventi diritto al proprio domicilio.

Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure può essere consegnato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo purchè in ogni caso sia garantita la prova dell'avvenuta spedizione.

Sono tuttavia valide le assemblee senza formale convocazione, qualora siano presenti o rappresentanti tutti coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, portatori dell'intero capitale sociale ovvero che giustifichino la propria qualità di socio o di titolare che attribuisce il diritto di voto esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato

Stena Riccardo
Stena Riccardo
Stena Riccardo

Stena Riccardo



al Registro delle Imprese e siano presenti o informati l'Organo amministrativo e tutti i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 12 - L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno nell'interesse della società ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 13 - Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società, da altra persona anche non socio, che non sia amministratore o dipendente della società.

Una persona non può avere più di due deleghe.

Articolo 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Dopo aver constatato la legale costituzione dell'assemblea, il Presidente nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segre-



tario o, nei casi previsti dalla legge, da notaio.

Articolo 15 - L'Assemblea, in prima convocazione

è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile (in tema di modificazioni dell'atto costitutivo, dell'oggetto sociale o di rilevanti modifiche dei diritti dei soci), l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 16 - Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni

*Stema Giuffrè Ambroio
Stema Roberto*

Notaio Massimo Poggi



debbono essere presentate ai sensi e nei termini
di legge.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - La società può essere amministrata,
alternativamente, su decisione dei soci in sede di
nomina:


- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da
un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiun-
ti o congiunti (all'unanimità o a maggioranza),
fermo restando il disposto dell'articolo 2475,
quinto comma del codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Per Organo amministrativo si intende l'Amministra-
tore Unico, oppure il Consiglio di amministrazio-
ne, oppure l'insieme di amministratori cui sia af-
fidata congiuntamente o disgiuntamente l'ammini-
strazione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può es-
sere assegnato un compenso all'Organo amministrati-
vo e allo stesso può, inoltre, essere attribuita u-
n'indennità di cessazione di carica (costituibile



anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili. —

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che l'Amministratore Unico o la pluralità degli amministratori vi abbiano rinunciato. —

L'Organo amministrativo, anche non socio, dura in carica a tempo indeterminato e, comunque, sino a dimissioni o revoca che potrà essere deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile e dell'articolo 15 del presente statuto in qualunque momento ed anche senza giusta causa. Salvo il primo Amministratore nominato nell'atto costitutivo, la nomina dell'Organo amministrativo spetta all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479, secondo comma n. 2 del codice civile. —

Articolo 18 - Nel caso di più amministratori nominati ai sensi della lettera c) del precedente articolo 17, questi agiranno con le modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina. —

In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; sull'opposizione



decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (o la maggioranza degli amministratori determinata per teste).

In caso di amministrazione congiunta, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.


Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina per teste.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere, altresì, previsti sistemi misti di amministrazione (disgiunta e congiunta) a seconda degli atti o categorie di atti da compiere.

Articolo 19 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con poteri di firma, spetta all'Amministratore Unico nonchè ai co-Amministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti in sede di nomina.

La rappresentanza spetta inoltre a quelle persone designate dallo stesso organo amministrativo, nell'ambito dei poteri loro attribuiti con procura o



con le modalità di firma da determinarsi all'atto
di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società, con poteri di firma, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 20 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari, mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende e società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, le Casse di Risparmio, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed



annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie o amministrative anche in sede di contenzioso tributario, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare avvocati, procuratori a liti e consulenti, di stipulare compromessi e transazioni, di emettere e negoziare titoli ed effetti di commercio, di contrarre affidamenti bancari da utilizzarsi sia in conto corrente, sia sotto forma di sconto di effetti commerciali, di dare assenso a voltura di licenze.

L'Organo amministrativo potrà, inoltre, assumere dipendenti, determinare le retribuzioni e le attribuzioni, provvedendo se del caso all'eventuale revoca o sospensione.

Articolo 21 - L'Organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori, Direttori Tecnici, condirettori, vicedirettori, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e institori.



Articolo 22 - All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo Ufficio.

Articolo 23 - Nel caso di più amministratori nominati ai sensi della lettera c) del precedente arti-

colo 17, questi agiranno con le modalità di forma
congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro
nomina.

In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (o la maggioranza degli amministratori determinata per teste).

In caso di amministrazione congiunta, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina per teste.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere, altresì, previsti sistemi misti di amministrazione (disgiunta e congiunta) a seconda degli atti o categorie di atti da compiere.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Articolo 24 - La società può nominare il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale o il Revisore, fissandone competenze e poteri.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Sindaco Unico o del Collegio sindacale è obbligatoria, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo e si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.


Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25 - L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede a redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge il bilancio potrà essere presentato oltre la scadenza di cui sopra, purché entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusu-



ra dell'esercizio.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del conto perdite e profitti corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 26 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, approvato dai soci, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento spetta all'Organo amministrativo che curerà i relativi adempimenti pubblicitari ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile.

La nomina e la revoca dei liquidatori, la determinazione dei relativi poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, nonché la modifica delle deliberazioni previste dall'articolo 2487 del codice civile è di competenza dell'as-



semblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28 -Le controversie che potranno insorgere (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) tra la società e i soci, l'Organo amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente atto e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. competente, tra i quali verrà nominato un Presidente. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, la nomina sarà effettuata, su richiesta, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti Decreto Legislativo n. 5/2003.



TITOLO XI

DISPOSIZIONE FINALE



Articolo 29 - Per quanto non espressamente contem-
plato nel presente Statuto, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel codice civile e nelle
altre leggi vigenti in materia.

Reggio di Calabria, 2 Aprile 2014

Lema Guacchi Antonio

Lema Roberta

Raffaele Rosi De Giuse Vito





Copia conforme al suo originale firmato ai sensi di legge.

E' composta di OTTO PAGINE PIU' ALLEGATI

Si rilascia per uso CONSENTITO

Reggio Calabria quindici Maggio dell'anno quattordici

Luella Maria Gocer

